

Milano, 1° ottobre 2018

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Milano 53

00184 ROMA

Mail: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata da Banca d'Italia sulle disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera chiedere chiarimenti scaturiti dalle riflessioni emerse con gli operatori di private capital.

Condividiamo l'inclusione, nella definizione di archivi standardizzati, degli archivi unici informatici. Essendo già in uso da parte degli operatori di private capital per gli adempimenti pregressi, questo consente di evitare un aggravio di costi per gli intermediari associati, in linea con gli obiettivi espressi nella relazione illustrativa.

Art. 1, comma 1, lett. 29) – titolare effettivo

Si definisce titolare effettivo anche la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo. Si segnala che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 utilizza una diversa locuzione, dove “per conto” è sostituito da “nell'interesse”.

Si invita ad uniformare le locuzioni per maggiore chiarezza.

Art. 3, comma 4 – conservazione dei dati

È riportato nel documento che i destinatari adempiono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale.

Per attività istituzionale si intende, come definito all'art. 1, comma 1, lett. 3), l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica. Viene poi chiarito, in nota 7, che, nell'individuazione del perimetro di attività non rientrano i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio.

Tenuto conto che le attività principali degli operatori di private capital rientrano nell'alveo della gestione del portafoglio e della gestione del rischio, ai sensi della direttiva sui gestori di fondi alternativi (AIFMD), risulta chiaro che sono ricomprese in tale perimetro la conservazione dei dati relativi al rapporto ed alle operazioni (di sottoscrizione e rimborso, oltre al trasferimento quote) con i sottoscrittori dello stesso.

Si richiede a codesta Autorità di condividere l'interpretazione dell'Associazione secondo cui le c.d. attività accessorie e/o prodromiche alla sottoscrizione di un accordo di investimento tipiche degli operatori di private capital sono da considerarsi alla stregua dell'attività di gestione, avvenendo anch'esse su iniziativa del gestore.

A titolo di esempio si riportano:

- le attività di due diligence, valutazione d'azienda e studio su potenziali target, proprie della fase di ricerca delle operazioni di investimento, quando dunque il rapporto tra l'operatore di private capital e l'azienda target non solo non si è ancora formalizzato, ma potrebbe anche non proseguire;
- l'attività di consulenza strategica fornita alle aziende e remunerata autonomamente, considerata un'autonoma attività (accessoria o strumentale) in quanto la stessa potrebbe essere svolta non solo nei confronti di società target, ma anche di soggetti (aziende) terze con le quali non necessariamente si è instaurato un rapporto precedente.

Da ultimo, sempre in relazione a tali attività, si chiede se la prestazione da parte della SGR non solo del servizio di gestione collettiva, ma anche di consulenza accessoria come sopra specificata, possa consentire ugualmente l'utilizzo della modalità conservazione in modalità "semplice" qualora sia riscontrabile un'operatività con una sola attività istituzionale (quale il servizio di gestione collettiva) ed un'attività ancillare quale la consulenza a servizio della gestione.

Art. 6 – ulteriori dati e informazioni

Rimane chiaro che l'obbligo di conservazione dei dati prescinde dal valore economico dello stesso e riguarda qualsiasi sottoscrittore, non essendo più previste esenzioni per clienti sottoposti ad adeguata verifica semplificata.

Si chiede, invece, di chiarire se le seguenti modalità operative di conservazione rispondano all'intento dell'Autorità:

- per operazioni di importo inferiore o pari a 5.000 Euro permane la possibilità di conservare dati ed informazioni attraverso sistemi informatici tradizionali quale il programma Excel, oppure in forma cartacea;
- per operazioni di importo superiore a 5.000 Euro è necessario avvalersi dell'uso degli allegati tecnici o degli archivi standardizzati.